CAPITOLI

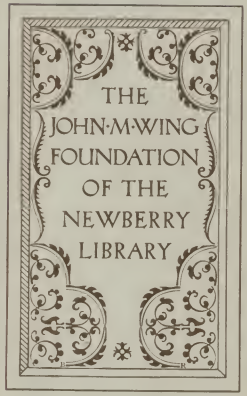
THE
JOHN·M·WING
FOUNDATION
OF THE
NEWBERRY
LIBRARY

S Maria Altenœtting

ORDINI
E CAPITOLI
Dell'Vniversità dell'Arte de'
LIBRARI
IN SIENA,
Fermati, e stabiliti l'Anno

M.D.C.XV.

Confermati dall'Illustriss. et Eccell.mo
Sig.r Governatore della Città
e Stato di Siena per S.A.S.

THE NEWBERRY
LIBRARY

Tavola de' Capitoli.

Festeggisi il giorno di S. Niccolò Cap. 1. fac. 5
Del santificare le feste. cap. 2. ——— 5
Dell'honoranza della processione del Corpus Domini. cap. 3. ——— 6
Della elezzione del Rettore, del Camarlengo, e del Conseglière. cap. 4. ——— 7
Dell'autorità del Rettore. cap. 5. ——— 7
Dell'autorità del Camarlengo. cap. 6. ——— 8
Di chi nõ volesse accettare gl'offizij. cap. 7. — 10
Modo di procedere nelle ruccolte, e del numero che dovetanno essere li Maestri p potere deliberare, e risolvere. cap. 8. ——— 11
Dichiarazne. di quelli che doveranno esser descritti nell'università nra p chiamarsi Librari. cap. 9. ——— 12
Quali siano, e s'habbiano da intendere Maestri Librari, e della Matricola da pagarsi cap. 10. ——— 14
Di quelli che vorranno andar vendendo per lo Stato di Siena, e di quelli che vorranno

vendere fuor di buttiga. cap. 11. ____ 15
Proibitione, che nessuno non libraro possa intromettersi, conducendo p vendere libri, carta ò altra cosa appartenente all'Arte de' Librari. cap. 12. ____ 17
Delle Stime, e Stimatori, e della mercede di essi. cap. 13. ____ 18
Suffragio da farsi ad ogni nro Maestro subbito passato di questa vita. cap. 14. ____ 20
Delle Condennazioni da farsi, et dell'osservanza de' nri Ordini. cap. 15. ____ 21

Proemio

L'Altissima eterna Providenza, creando l'Huomo (oltre al provedergli numerosi cibi per lo suo sostentamento) gli donò ingegnosissimo Intelletto per apprendere, ed impadronirsi di tutte le profittevoli Divine, ed humane Scienze, acciòche egli potesse a' suoi discendenti insegnarle, e farneli sodevoli in tutte le correnti Etaa. Hor quei pregi, e giovevoli frutti d'insegnamento perpetuo che i Profeti, e primieri Padri Santi gratuiti in divina grazia s'andarono acquistando: Ed all'apparire della novella luce di Giesu Christo Sig. nostro, l'azzioni di Sua Divina Maesta spiegate dalli Santi Evangelisti: Sicome ancora le prodezze degli Apostoli suoi, de Santi Martiri, de Confessori, delle pure Vergivelle, e di tutti gli interessati nel Divino Celeste Amore, Le Imperiali Giustiniane Leggi: Ed ancora innume-

rabili

rabili Filosofiche Istruzzioni, e giovevoli medicamenti per la recuperazione della sua perduta sanità. Le Cosmografe avvertenze. Le Celesti artifiziose speculazioni. I Logicali Avvedimenti. La virtù, ed i pregi delle Pietre, delle Piante, e de Rivi giovevoli. Le Poetiche Finzioni. Le Tragiche Avvertenze. E tanti altri Divini, Sacrati, ed Vmani Avvedimeti.

Ben conveniva, che producendogli, e spiegandogli l'Huomo all'altr'Huomo in voce ed in scrittura, ci fusse chi la cura prendesse di ben conservare, e tenere le innumerabili sopranarrate fatiche. Onde, à tal'effetto fù instituito, e posto in uso l'onorato, e giovevole Esercitio de Librari; quasi perche essi dovessero esser Conservatori, ed Archivio di tutte le sopranarrate Scienze, per poterle à ciascheduno dispensare secondo la professione degli Studiosi Intelletti.

Per lo che avvenne, che in Siena, antica Madre di tutte le più gravi Scienze, e mantenitrice

tenitrice continua delle nobili pregiatissime Lettere, nel primiero essere dell'uso ritrouato dell'impressione della Stampa, l'Anno 1300. nella detta Città si apersero Botteghe di tal Esercitio da onorevoli Cittadini; e da indi sino adesso, in onorato essere s'è continuamẽte mantenuta, ed agumentata. Ed avvenga che non solamente l'Huomo, ma ogni Animale, le Pietre, e le Piante desiderano, ed aiutano la propagatione, ed il ben esser loro: così l'Vniversità nostra dell'Arte de' Librari, dovutamente è tenuta, ed obbligata ad agumentare il ben essere del mantenimento del decoro, e riputation sua; per donar occasione a suoi discendenti di ben reggerla, e governarla; primieramente col favore, ed aiuto Divino; dipoi del Ser.mo Don Cosimo de' Medici Gran Duca Quarto di Toscana Nostro Benigniss.o Signore, e de' suoi Successori. Sottomettendoci a voler esser sottoposti al Foro Iudiciario dell'Illustriss.o Sig.r Rettore dell'

dell' Università degli Scolari dello Studio di Siena che per i tempi sarà, così nelle Cause Civili come nell'altre cose, conforme all'autorità concedutagli dalla Gloriosa Memoria del Ser.mo Don. Ferdinando Gran Duca Terzo di Toscana. Però primieramente alla Divina Invocazione ricorrendo, Ordiniamo di comune consentimento gl'infrascritti Ordini e Capitoli, per inviolabilmente osservargli; fermati, e stabiliti l'Anno 1615.

Festeggisi il Giorno di S. Niccolò
Capitolo Primo.

L'Avvocato, Padrone, e Protettore nostro sia il Glorioso S. Niccolò, il quale confidato dover esser sovvenuto di cibo dal supremo potentissimo Sostentatore di tutti i Viventi, dispensò à poveri tutto l'haver suo. onde ancor noi, il giorno della sua festività, che è à 6. di Dicembre, ci ingegneremo in qualche parte d'imitarlo, tenendo le botteghe serrate, udendo nella sua Chiesa la S.ª Messa, facendo quelle azzioni, e devozioni, che, secondo i tempi, l'Vniversità nostra giudicarà convenirsi.

Del santificare le Feste.
Capit.° II.

Sicome habbiamo di precetto il santificare le Feste comandate, cosi vogliamo, e comandiamo

diamo, che nessuno Libraro in detti giorni tenga la bottega aperta, vendendo, ò contrattando in essa alcuno affare; E se per qualche urgente necessità occorresse lavorare, facciasi in tutto à porta serrata, acciò che á noi medesimi et á gl'altri non diamo scandolo.

Dell'honoranza della Processione del Corpus Dñi.

Cap. III.

Sia carica del Camarlengo ogn'anno procurare, che il giorno del Corpus Dñi, incontro alla strada di S. Pellegrino, ove s'entra in Banchi, si ammai col maggior decoro, che si potrà, E, bisognando, spenda fino alla somma di lire quattro. Nè si manchi mai di mandar due Torce bianche in honoranza del Santiss.° Sacramento, le quali siano portate nella Processione da due de nostri Maestri eletti à ciò dal Rettore, ò tratti p sorte, come più piacerà all'

all'Vniversità nostra.

Della elezzione del Rettore, del Camarlengo, e del Consegliere. Cap. IIII.

Ogni anno al principio del Mese di Dicembre, facciasi, per il mantenimento dell'Arte nostra, il suo Rettore, il Camarlengo et il Consegliere; e cominci l'Offitio loro il primo giorno del venente Gennaio, da durare un'Anno. La elezzione di questi si faccia dalli Vffiziali vecchi, proponendo de' nostri descritti due per Rettore, e due p Camarlengo e tra di noi si mandino à partito, e quelli che più lupini bianchi haveranno siano li nostri Vffitiali. Et il nuovo Rettore à beneplacito suo si eleggu, e nomini il Consegliere.

Dell'autorità del Rettore Cap. V.

Il Rettore

8 *Il Rettore dovutamente da tutti i Maestri sottoposti all'Vniversità nostra doverà sempre essere obbedito. Faccia à suo beneplacito radunare la raccolta, quando conoscerà esserne bisogno; E quelli, che mancaranno senza legittimo impedimento, non facendo scusa di nõ poter venire, cadino in pena di soldi vinti, da pagarsi subbito al Camarlengo. La prima radunata del suo preso offitio elegga due Maestri, che rivedino la ragione al vecchio Camarlengo, e quando l'haveranno riveduta, nella prima sessione di radunanza, pubblicamente la legghino, acciò che ogn'uno sappia quelche l'Arte si ritrovi, e sia tenuto il Rettore subbito che entra in offizio far leggere tutti questi nostri ordini, e capitoli, promettendo egli e facendosi à tutti promettere l'osservanza in voce.*

Dell'autorità del Camarlengo. I Cap. VI.

Il

Il Camarlengo nostro sia et esser debbia doppo il Rettore, guida del ben essere dell' Arte, et Esercitio nostro. e quando conoscerà il bisogno, sia col Rettore, e con sua licenza faccia invitare e radunare i Maestri Librari, esponendo le occorrenze, che avverranno, scrivendo sempre in libro p ciò ordinato tutto quello, che dall'Arte si sarà risoluto et ordinato. Tenga un' altro libro, dove distintamente scriva l'entrata, e uscita: e possa spendere ne' bisogni occorrenti soldi quaranta, e non più senza licentia dell' Arte. Nel principio del suo offizio doverà pigliare per inventario tutte le scritture, et altre cose appartenenti alla nostra Università, e cosi consegnarle al suo successore. Egli riscuota, e paghi tutti gl'affari nostri. e mandandosi tra di noi partiti, insieme col Rettore avertisca che si proceda dovutamente; et al fine del suo offizio la nuova sedia gli faccia rivedere i conti da due Maestri

stri, et i denari, che si trovarà havere in mano, gli consegnarà al nuovo Camarlengo e sia tenuto vedere che se gli metta à entrata. E caso che non facesse il pagamento, come s'è detto, riveduti che gli saranno i conti, e chiarito quanto habbia in mano, possi la sedia proceder contro di lui à farlo catturare nella persona, ò nella robba, bastando che gli sia fatta una sola notificatione d'otto giorni di tempo, altrimenti &c.

Di chi non volesse accettare gl'offizi

Cap. VII.

Volendosi l'Arte nostra mantenere, le fa bisogno sempre d'havere li suoi Offiziali, che saranno il Rettore, il Camarlengo, et il Consegliere; e quando questi saranno legittimamente eletti, e non vorranno esercitare l'offizio loro (non producendo legittima cagione) facciano radunare l'Arte, e

siano

siano tenuti pagare lire quattro al Camarlengo in benefizio dell'Arte; e si elegga altri in luogo loro.

Modo di procedere nelle raccolte, e del numero, che doveranno essere li Maestri per poter deliberare, e risolvere.

Cap. VIII.

Doveranno li Maestri essere insieme radunati nelle raccolte per poter deliberare, almeno in numero delli tre quarti di quanti sono ammaestrati. E mandandosi alcun' partito si intenda vinto per li due terzi di lupini bianchi, e non altrimenti. Non si possi deliberare, nè mandare alcun partito in assenzia del Rettore, se però non havesse consentito la sua autorità nella persona del Consegliere, ò del Camarlengo. Nelle radunate ò raccolte si deva stare, e trattare con civil

maniera

maniera, nè sia lecito ad alcuno parlare nè trattare d'alcun negotio, se prima dal Rettore non ne sarà fatta proposta, ò data licentia. E trattandosi, non sia chi ardisca di tumultuare, ò parlare alticramente contro alcuno, nè partirsi senza buona licentia del Rettore.

Dichiaratione di quelli che doveranno esser descritti nell'Vniversità nostra per chiamarsi Librari.

Cap. VIIII.

Libruri siano, e saranno quelli, che il traffico, e mercantia loro sia di tenere bottega aperta, e tenere e vendere libri così stampati in ordinario uso di lettere, come in rame sciolti, e legati in qualunq; modo; carte pecorine bianche, scritte, e stampate; Disegni, e Carte figurate, stampate, miniate, e colorate in qualsivoglia modo, purche venuti, e fatti dalla

stampa

stampa.

Et intorno al tenere, e vendere detti Disegni, e Carte, l'Vniversità nostra contro l'Arte de' Pittori (che già pretese in contrario, e ne mosse giudizio) hebbe sententie favorevoli, prima dal Sig.r Aud.re Iacomo Angeli da Barga il dì 14. di Giugno 1586. rogato S.r Curtio Cristiani, et è all'Archivio appresso'l processo in Calende di Genn.o 1585. a n.o 268., l'altra dalli SS. Auditori di Ruota il dì 9. di Marzo 1586. rog.o S.r Curtio pred.to et è parimente all'Archivio appresso'l processo in Calende di Genn.o 1586. a n.o 207.

E similmente Librari s'intendino, e siano quelli, che tenendo buttiga aperta, fanno tengono, e vendono libri bianchi da scrivere in qualuno modo, carta d'ogni sorte, cartoni, inchiostro, penne da scrivere, stracci

bianchi

bianchi da far carta, e cose simili; con tutti quelli arnesi, e cose che per finimento di libri e per fare tal mercantia ed esercitio giornalmente si adoperano. E trà noi non deva essere nè sia superiorità alcuna, et ogn' uno possa fare, tenere comprare e vendere quello che fà tiene, compra e vende l'altro. Nè possa alcuno essere ammaestrato, se non habbia praticato, e sia stato al nostro Esercitio al meno sei anni potendosi anco à consideratione dell'Arte diminuire il detto tempo, havuto riguardo alla sufficienza, e al merito di chi lo richiedesse.

Quali siano e s'habbiano da intendere Maestri Librari, e della Matricola da pagarsi.

Capit. X.

Ciascuno che vorrà aprir buttiga in Siena così di libri bianchi come di stampa, doverà darne conto all'Arte nostra, e pagare la

Matricola

Matricola nelle mani del Camarlengo nostro, che sarà lire diciotto; nè possa alcuno in nome di compagno d'altri esercitarsi all' Esercitio di Libraro, se non haverà pagata la Matricola. Et i descendenti delli ammaestrati volendo seguitare tale Esercizio, non siano tenuti pagar Matricola, e sempre s'intendino legittimi Maestri.

Di quelli, che vorranno andar vendendo per lo Stato di Siena, e di quelli, che vorranno vendere fuor di bottega.

Cap. XI.

Se avverrà, che alcun Maestro ò chiunq; altro si sia voglia andare per lo Stato Sanese à vendere libri legati di qualunq; stampa, ò libri bianchi, nè deva prima domandare, e haver licentia dal Rettore ò Camarlengo nostro con polizia, al quale

sia

sia tenuto pagare per tal licentia soldi vinti il mese, sotto pena di lire sette p ciascuno, e ciascun mese, che mancassero, da applicarsi la metà all'Arte sua, un'quarto all'accusatore o inventore, e l'altro quarto all'esecutore.

Non s'intendendo in ciò ristretta l'autorità del Rettore e Camarlengo verso i poveri che vanno vendendo lunari, immagini, leggende o librettini infilzati; ma possino detti Officiali diminuirgli tal pagamento, e ridurlo à quella minor somma, che giudicaranno: potendo anco condonargli interamente detta mercede, se à ciò si muoveranno per la povertà loro, e per la poca quantità di roba, che haveranno.

Quelli, che vorranno metter fuore e tenere banchetto in Piazza, non gli sia lecito tenerci se non leggende immagini, discorsi, lunari, falserighe, e libretti infilzati di dieci fogli al più, e quadernucci in ottavo da Contadini: nè possino in modo alcuno tenerci libri legati

in

in capitelli libri bianchi ne carta da scrivere ne di qualsivoglia altra sorte sotto pena della perdita delle soprudette cose, da applicarsi in benefizio dell'Arte nostra. E questi devino pagare al Camarlengo nrō soldi vinti per ciascun mese, sotto la detta pena di lire sette per ciascuno e ciascun mese che mancassero da applicarsi all'Vniversità nrā: relassando l'autorità al Rettore e Camarlengo di poter diminuire à poveri tal pagamento, riducendolo à quella miner somma che giudicaranno con i riguardi che sopra.

Proibitione gen̄le, che nessuno non Libraro possa intromettersi conducendo libri per vendere, ò carta, ò qualsivogli altra cosa appartenente all'Arte de' Librari.

Cap. XII.

Nessuna persona di qualsivoglia stato grado

ò cond.ne

o conditione possa intromettersi nella mercantia, et esercizio nostro, così di libri di stampa nuovi ò vecchi come di libri bianchi, carta da scrivere, ò di qualsivoglia altra sorte carta pecorina bianca, scritta, ò stampata, cõducendone di fuor di Siena, ò comprandone in Siena per vendere à minuto ò in grosso, poiche questo potrebbe esser cagione, che l'esercizio nostro sempre andasse in declinatione senza potersi mantenere: sotto pena à chiunque trasorederà di scudi dieci per ciascuna balla, ò fagotto, e della perdita dessa robba contrattata contro il presente ordine; da applicarsi dette pene la metà al Fisco e Gran Camara Ducale, e l'altra all'Vniversità, e Arte nostra'.

Delle Stime, e Stimatori, e della mercede di essi.

Cap. XIII.

Occorrẽdo

Occorrendo, che devino stimarsi cosi libri di buttighe di librari, come librarie di Dottori, ò qualunq; quantità di libri di qualsivoglia persona, quali devino contrattarsi, e da ciascuno de contrahenti sia chiamato uno de nri Maestri, e da essi si stimino; fatta la stima predetta, devino fra quattro giorni, sotto pena di lire vinticinque da applicarsi due terzi all'Vniversità nostra, e un terzo all'accusatore, darne fedel nota in foglio da essi scritto, ò soscritto, al Camarlengo nostro, il quale tenghi conto di esso foglio e stima, e anco nefacci nota in libro. Per tali fatiche pioglino li Stimatori un quattrino per lira fin à seicento lire e da seicento in sù, mezzo quattrino per lira; del quale emolumento devino dare un terzo alla Vniversità nra e per essa al Camarlengo, e li due terzi tenere per loro, ciascuno la metà. E se sarà chiamato e farà la stima un solo Maestro deva in tutto osservare quã-

to

to sopra è ordinato alli due Stimatori, sotto detta pena, e della mercede predetta la metà sia dell'Vniversità nostra, l'altra metà di esso Maestro Stimatore. Nè diano essi Stimatori le stime alli padroni de' libri stimati, nè ad altri interessati, nè in carta, nè in voce, non havendo hauta la detta mercede; e dandola, devino dare la sua portione all'Vniversità, e suo Camarlengo de' loro propri denari. E non havendo gl'interessati pagata la mercede, possa, e deva il Camarlengo nro risquotere da essi il tutto con un solo precetto di tre giorni, quali passati, possi farli gravare, e del riscosso dia la portione loro alli Stimatori. E d'ogni mercede di stima, che il Camarlengo risquoterà come sopra, n'habbi soldi dieci. E caschi in pena di lire sette, se non fa la debita diligentia di risquoterle.

Suffragio da farsi ad ogni ammae-

strato

strato nella nostra Arte subbito che sarà passato di questa vita.

Cap. XIIII.

Subbito che sarà passato di questa vita alcun Maestro dell'Arte nostra, sia carica del nostro Camarlengo fargli dire due Messe in quella Chiesa, dove il suo corpo sarà seppellito. E se il Camarlengo non havesse in mano denari dell'Arte, imponga il Rettore, che ogni Maestro contribuisca per rata tanto, che tra tutti si raccolga la dovuta limosina per dare à Sacerdoti, e ciascuno doverà volentieri farlo, aspettando per l'anima sua tanto certo salutifero refrigerio.

Delle Condennazioni da farsi, et dell'osservanza di tutti questi nostri ordini.

Cap. XV.

Essendo

22 Essendo questi nostri Ordini da noi stabiliti, e confermati dall' Illustriss.o et Eccellentissimo Sig.r Governatore della Città e Stato di Siena per Il Serenissimo Gran Duca di Toscana nro Sig.re ben conviene che ci disponiamo e promettiamo d'osservargli inviolabilmente sottomettendoci volontariamente ad essi, et à quelli che per i tempi saranno Offiziali dell' Vniversità nostra. Et in esecutione delle trasgressioni, che per ciò da noi potessero avvenire, e particolarmente se i Camarlenghi non rendessero buon conto e non consegnassero al nuovo successore quanto si trovassero in mano vogliamo, che l'Arte, et Vniversità nostra insieme adunata habbia autorità di condennare e relassare catturu contro ogni condennato da essa dichiarando che le condennazioni (oltre al restituire quello, che s'havesse in mano) non possino, nè devino passare la somma di lire dieci (eccetto però nelle trasgressioni che si facessero nelle stime,

et

et in altri casi, nè quali fusse stabilita, e dichiarata la pena, intorno à quali s'habbia relatione à Capitoli che ne trattano; Potendo ancora dalla nostra Vniversità farsene grazia in parte, e in tutto, se il merito lo richiederà.

E perche non possa mai alcuno scusarsi, et allegare di non esser tenuto, e obbligato à quanto habbiamo deliberato, e dichiarato: Ordiniamo, che come tutti Noi Maestri al presente viventi, quali siamo stati di questi Ordini gl'Instituto-ri, ci sottoscriviamo e ci obblighiamo ad osservargli, così tutti quelli, che per i tempi futuri verranno alla Maestranza dell'Esercitio nostro di Libraro, subbito di propria mano qui seguentemente si sottoscrivino, e si obblighino di osservargli, sicome haveremo fatto Noi.

Precedente l'informatione de mag.ci Regolatori officiali di Mercantia e consuli dell'Arte della lana, furono veduti, approvati, e confermati li suddetti capitoli da S. E. Ill.ma sotto di 15 di Giugno 1615 con la solita sig.ra come nella suplica originale esistente in Cancelleria alla lettera; V. Ecc.a registro de rescritti alla detta lettera, sotto di 22 di Giugno 1615.

Pietro Malucelli Cancelliere

[illegible]

Il di 29. di Genn.o 1615. dall'Incarn.ne di N.S. Gl'Ordini, e Cap.li prēnti si son letti in Cōseglio de' Maestri Librari, quali tutti s'obbligano all'osservanza d'essi, per il che ciascuno si sottoscriverà di propria mano.

✠ Io Aless.ro di Vinc.o Landi al presente Rettore mi obbligo all'osservanza delli sop.ti Cap.li

✠ Io Francesco di Pietro Bracanelli al presente camarlengo mi obligo come sopra

✠ Io Gio. Fran.co d'Antonm.a Camozzi m'obbligo come sopra

✠ Io Camillo Palusi Fil.lio di Giromano Affermo e mi obligo come sopra

Io Camillo di Ercolano mi obbligo all'osservanza come sopra

✠ Io Salvestro di Giovanni Marcietti mi obligo come sopra

✠ Io Giovanbatta di Pietro Antonio Rinaldi mi obligo come sopra

✠ Io Bartolomeo di Giusto Giusti mi obligo come sopra

✠ Io Bernardino di Giovani Ferretti mi obligo come sopra

✠ Io Sig.r Paolo di Stefano Capucci affermo e mi obligo come sopra

✠ Io Gregorio di agnolo scontini mi obligo come sopra

✠ Io Gio: Paolo di Aurelio Andrui mi obrigo come sopra

✠ Io Vettorio di Deifebo Rosoni mi obrigo come sopra

✠ Io Lorenzo di bernardino Ossi afermo

✠ Io Antonio di iacomo [illegible] afermo

✠ Io Attilio di Lorenzo Basili afermo

✠ Io Fabio di Camillo Palusi aff.mo

✠ Io Francesco di Biagio afermo Capezzi

✠ Io Emilio Bonetti

✠ [illegible] mariani

✠ Io Teodoro di Nicolò Morelli afermo quanto sopra

✠ Io Aniele di antonio [illegible] afermo [illegible]

✠ [illegible] di Francesco [illegible] afermo quanto sopra

✠ Io Ottaviano d'Erasmo Truni aff.o

[illegible]

✠ [illegible] afermo come di sopra

✠ Io Bastiano Arditi afermo mi obligo a [illegible]

✠ Io [illegible] afermo [illegible]

✠ [illegible] afermo [illegible]

✠ — Io Giouanbatista Guidi affermo quanto sopra

✠ Io Girolamo Leoncini affermo quanto sopra

✠ — Io Filippo di Dansilo Succhielli affermo quanto sopra

✠ — Io Nicolò Dantini affermo quanto sopra

✠ Io Anzano Ferretti affermo quanto sopra

✠ Io Tommaso Basili affermo quanto sopra

✠ Io Pietro Marchetti affermo a quanto

✠ Io Bartolomeo Cust. sopra

mi contenta

✠ Io Pietro Trucani

✠ Io Camillo Farinacci mi obbrigo [illegible] sopra

✠ — Io Giouanmaria [illegible] mi obbrigo [illegible] sopra

✠ Io Gio: Batta Succhielli Affermo quanto sopra

✠ Io Bernardino [illegible] Affermo quanto sopra

✠ Io Alisandro Bidelli Affermo quanto sopra

✠ Io Gio: Angelo Corsini Affermo quanto sopra

✠ Io Aurelio [illegible] affermo quanto sopra

✠ [illegible]

✠ Io Gio: Batta Bidelli Affermo quanto [illegible]

[illegible]

Jo Sebastiano Cosimo Fantini affermo [illegible]

Jo Pietro di Bastiano Nesti [illegible] stampatore in siena, mi obligo a quanto sopra

Jo Ansano Succhielli affermo quanto sopra

Jo Giuseppe [illegible] affermo quanto sopra

[illegible]

Jo Ro: Filippo Succhielli affermo e mi obligo a quanto sopra [illegible]

Jo Onofrio Jacobelli affermo q. sopra

Jo Gio: Bussa [illegible] affermo q. sopra

Jo Gio: Dom.co Succhielli [illegible]

Jo Ro Carlo Fantini affermo quanto sopra

Jo Francesco [illegible] affermo quanto sopra

Jo Christofano Livij affermo q.to sopra

Jo Jacomo Ricchetti affermo q.to sopra

Jo Francesco Quinza affermo e mi obligo a quanto sopra

Jo Angelo Miniati affermo e mi obligo a q.to sopra

Jo Gio Paolo Jannucci affermo mi obligo a q.to sopra

Jo Nicolò [illegible] affermo [illegible]

✠ Jo Salvador Gaetano Succhielli
affermo

✠ Jo Romano Ruggieri affermo e mi obligo a quanto
è sopra

Jo Antonio Lomiller affermo, e mi obbligo
à quanto è sopra ✠

Jo Vincenzo Cazzini Affermo -

Lingua mea ... meditabitur laudem tuam. Ps. 34.

Ego autem semper sperabo, et adiiciam super omnem laudem tuam

Gnaden Mutter zu Altenötting in Bayern.

Ser.mo, e R.mo S.r Pnpe Card.le

L'Vniuersità de' Librari di q.ta Città, e li di lei Rettore, Cam.o e Maestri serui humil.mi di V. A. R.ma reuerenti le dicono come la d.a Loro Vniuersità già molt'anni sono riconosceua p suo Superiore, Giudice, e Protettore nelli suoi interessi il Rettore delli studi, ò Scolaresca, come appare dà i d.i lei capitoli fermati fin dell'anno 1615, e doppoi approuati dal S.r Gouern.re di quel tempo, e doppoche è mancata detta Carica di Rettore, sono stati soliti di ricorrere i detti Oratori p l'interessi di d.a Loro Vniuersità all'Ecc.o Concistoro, ò Capitan di Popolo p i tempi residente. Et perche spesse uolte gl'occorrono simili bisogni, e desiderano poter tornare à godere del d.o Loro Superiore, Giudice, e Protettore, conforme hanno hauuto p il passato, e conforme ancora suol hau.re la d.a Loro Vniuersità in altre Città, e particolarm.te in Roma, e Fiorenza, come ciò sarà anco noto all'istessa A. V. p tanto ricorrono humilm.te

Supplicandola à degnarsi deputarli in d. suo Superiore altro Giudice, e Protettore, e con tutte l'autorità, e facoltà che godeua il d.o Rettore degli studi, ò Scolaresca à mente di d.d. Capitoli di d.a Loro Vniuersità che

Il Segretario delle Leggi informi

21. Lugo 1699. Giuseppe Mostardini

Aurelio Sorrigi Auditore
Alberto Alberti Deputato
Greg.o Luci Aff.le

S. A. deputa per Giudici dell'Università de' Librai li Deputati pro tempore dello Studio nelle Cause mere civili, dependenti solo dalla loro professione

5. Xmbre 1699. Giuse. Mostardini

Venerdì 26. Febbraro 1699. ab Incarnatione — —

Presentato, e prodotto fù il presente Memoriale col benigno Testo che sopra dalli Maestri Onofrio Iacobilli Rettore, e Bernardino Capreci Camarlengo dell'Università, et Arte de' Librai pred.a all'Ill.mi SS.ri di Balia collegialmente adunati quali sentitone il contenuto mediante la lettura di esso quello ammessero e mandorno riporsi, e conservarsi in filo corrente delle Scre di loro Ill.mo Collegio per la sua esecuzione in ors — — — —

Copiato quanto sopra dal suo originale esistente nell'Archivio dell'Ill.mo Collegio di Balia della Città, e Stato di Siena per S. A. R. nel filo di sopra enunciato. Et in fede Giuseppe Maria Torrenti Not.o per S. Girol.o Fancelli Coad.re di d.o Ill.mo Collegio. — — — —

Si compiacerà il retroscritto, come
Rettore dell'arte de' Librai, e stampa-
tori portarsi per il dì 14. del Corrente
Luglio 1767. alle ore 9. della mattina
nel Tribunale di Mercanzia per sentire
gl'ordini, che gli saranno comunicati
riguardanti la d.a arte, ed è pregato non
mancare. Antonio Calamati

per il di Sud.o si Mandò nota de sottoposti
e Botteghe per me Vincen. Pazzini Cavalli

Case
Vinc
MS 6
Z
46735
.916

W 13153-55 (purch. 48)
MAE

DE LIBRARI